



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 3595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno *Dt_1*, vertente

TRA

Parte_1 (C.F./P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t. dott. *Persona_1* elettivamente domiciliata in *Luogo_1* *Indirizzo_1*, presso lo studio dell'avv. *Persona_2*, rappresentata e difesa dall'avv. *Avvocato_1* in forza di procura speciale posta a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;

- APPELLANTE -

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in *Luogo_2* *Indirizzo_2*, presso lo studio dell'avv. *Avvoca_2*, che lo rappresenta e difende giusta in forza di mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;

- APPELLATO-

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1119/2008, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Terinese il *Data_2* e depositata il *Data_3*, non notificata.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta della causa in atti.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la *Parte_1* impugnava la sentenza con cui il Giudice di Pace di Nocera Terinese aveva accolto, in primo grado, la domanda dell'attore di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla *Pt_1* a titolo di IVA sulle spese di spedizione delle fatture condannandola, altresì alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Eccepiva, in primo luogo, l'appellante, il difetto di procedibilità della domanda proposta in primo grado dall'appellata, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 legge **Data_4**, n. 249, come richiamato dall'art. 84, comma 1, d.lgs. 259/2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle commissioni tributarie, imponendo la domanda decisa in primo grado dal giudice di pace un preliminare accertamento circa la composizione della base imponibile della fattura e, quindi, la debenza di un tributo. In subordine, invocava la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, essendo l'addebito delle spese di spedizione ai clienti consentito da atti dell'Autorità Amministrativa quali la Convenzione per la Concessione dei Servizi di Telecomunicazione (stipulata tra il **Controparte_2** [...] e l'allora **Or** e approvata con DPR 523/1984) e il Regolamento di Servizio Telecom, approvato con DM **Data_5** n. 197.

Nel merito, la **Pt_1** denunciava la violazione della normativa esistente in materia da parte del giudice di prime cure, avendo essa agito nel rispetto del disposto dell'art. 21 DPR 633/1972 ed avendo l'utente accettato, alla luce dell'art. 14 delle condizioni generali di abbonamento, l'imposizione delle spese di spedizione postale della fattura. Escludeva, altresì, che una simile pattuizione potesse considerarsi vessatoria, non incidendo sul complessivo equilibrio contrattuale.

Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado laddove condannava la **Pt_1** al rimborso dell'importo corrisposto a titolo di IVA; con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.

Si costituiva l'appellato che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'interposto gravame, avendo la sentenza impugnata deciso su causa di valore inferiore a euro 1.032,00. In via subordinata, chiedeva comunque la conferma dell'impugnata sentenza, sia in ordine al rigetto delle eccezioni pregiudiziali già sollevate in primo grado dalla medesima **Pt_1**, sia in punto di merito. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del **Data_6** (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. e 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'eccezione di improcedibilità dell'appello.

Preliminare, in rito, è l'eccezione di improcedibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata e fondata sulla circostanza che la controversia in oggetto presenta valore inferiore ad euro 1.032,00, sicché l'unico rimedio esperibile avverso la relativa sentenza sarebbe il ricorso in Cassazione ex art. 113, comma 2, c.p.c..

L'eccezione deve essere preliminarmente riqualficata, quale causa di inammissibilità, peraltro rilevabile anche d'ufficio.

Così riqualficata, essa deve essere disattesa.

Anzitutto, infatti, deve escludersi che nel caso di specie il giudice di prime cure abbia pronunciato secondo equità: come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., s.u., *Data_7*, 13917) al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace occorre fare riferimento alla domanda introduttiva, con riguardo al valore della controversia e al tipo di rapporto contrattuale dedotto.

Nel caso di specie, proprio il tipo di rapporto contrattuale dedotto permette di escludere la pronuncia secondo equità, in quanto l'art. 113, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 1 d.l. *Data_8* n. 18, conv. in l. *Data_9* n. 63, applicabile, a mente dell'art. 1 bis del d.l. citato, ai giudizi instaurati – come quello in esame - con citazione notificata a partire dal *Data_10*, espressamente esclude questa regola di giudizio quando la causa derivi da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., come è nella vicenda in esame.

Peraltro, pur a volersi considerare pronunciata secondo equità la sentenza impugnata, essa sarebbe ugualmente appellabile per violazione delle norme sul procedimento e dei principi regolatori della materia in forza dell'art. 339 c.p.c. come modificato dall'art. 1 del d.lgs. *Data_11* [...], n. 40.

L'appello spiegato dalla *Pt_1* deve, pertanto, essere considerato ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione spiegata dalla parte appellata.

2. Sulla procedibilità della domanda proposta in primo grado dall'appellato.

Censura preliminare, in rito, è quella afferente al mancato esperimento del tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado da parte dell'odierno appellato, ai sensi della delib. 182/02/Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tale motivo di gravame va disatteso.

Infatti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto imposto da norma di natura speciale, risulta circoscritto alle sole controversie aventi ad oggetto diritti tutelati dalla convenzione che lo prevede o da norme in materia di telecomunicazioni, e non può, pertanto, estendersi a controversie instaurate per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge, come nel caso in esame, in cui il diritto azionato risulta tutelato dall'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 e dall'art. 2033 c.c.

(cfr, sul punto, Trib. Locri, *Data_12* n. 273, Trib. Siracusa, *Data_13*, Trib. Paola *[...*
Data_14 n. 443).

Orbene, il Regolamento allegato alla citata delibera del Consiglio dell’Autorità per le Telecomunicazioni n. 182/02/Cons di “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti” (emessa in attuazione del disposto dell’art. 1 l. 249/1997 - istitutiva dell’Autorità Garante predetta – il quale ha demandato l’esatta individuazione dell’ambito di applicazione e delle modalità di svolgimento della conciliazione stragiudiziale alla normazione secondaria, da emettersi a cura della stessa Autorità), attribuisce la risoluzione stragiudiziale delle controversie agli sportelli di conciliazione presso i Comitati regionali per le comunicazioni (c.d. Co.Re.Com), previsti dall’art. 2, allegato “A” della delibera n. 53/1999 del *Data_15*. In particolare, l’art. 5, n. 2, lett. d), del regolamento del 2002 richiamato trasferisce ai *CP_3* funzioni istruttorie nelle seguenti materie previste dalla legge n. 249/1997: controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni nonché controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, nei casi di interruzione del servizio agli utenti. L’ambito normativo di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione è, pertanto, specificamente delimitato alle sole materie sopra citate e non può essere generalizzato, attesa la natura speciale della disposizione normativa che lo prevede, a tutti i casi di controversie tra gestore e utente. In altri termini, affinché possa ritenersi necessario – quale condizione di proponibilità della domanda- il preventivo tentativo di conciliazione è necessario che la controversia afferisca al servizio in senso stretto e trovi la propria fonte nella regolamentazione contrattuale specifica del rapporto di utenza, non potendosi estendere alle controversie riguardanti diritti la cui fonte è esterna alla convenzione e trova fondamento in norme di legge imperative (pretese extracontrattuali).

3. Nel merito della spiegata impugnazione.

Nel merito, l’impugnazione spiegata dalla *Parte_1* appare fondata e deve, pertanto, essere accolta nei termini che seguono.

Ai sensi, infatti, dell’art. 21, ottavo comma, del d.p.r. 633/1972 (così come sostituito dall’art. 1 del d.p.r. *Data_16*, n. 24): “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Tuttavia, il comma 1 dello stesso articolo, chiarisce che: “La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte”. Ciò significa che emissione e spedizione della fattura sono atti tra loro distinti, benché facenti parte dello stesso procedimento, con la conseguenza che, mentre le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (art. 21 comma 8 DPR cit.), le spese di spedizione sfuggono al campo di

applicazione della citata disciplina (cfr., in tal senso, Cass. *Data_17* n. 5733; Cass. *Data_18*, n. 3532).

Ulteriore corollario di tale impostazione è che la clausola contenuta nelle condizioni generali di abbonamento, secondo la quale - come è incontestato - le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente, è in concreto valida ed efficace.

Deve escludersi, inoltre, il carattere vessatorio della clausola, avendo il cliente la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione, quali il ritiro presso gli uffici della stessa *Pt_1* e, oggi, la trasmissione telematica. La clausola in oggetto, conseguentemente, non determina alcun significativo squilibrio tra i contraenti, anche alla luce del valore irrisorio della spesa di spedizione della fattura (Cass. 5733/2009 cit.).

Conclusivamente, in accoglimento dell'appello spiegato dalla *Parte_1*, la domanda di ripetizione dell'indebito promossa in primo grado dall'odierno appellato deve essere rigettata.

Segue, altresì, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui la *Pt_1* è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti dell'odierno appellato, venendo meno, per effetto della presente pronuncia, il presupposto giustificativo per una statuizione di tal fatta.

Dall'accoglimento dell'appello consegue l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla società odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima (sorte capitale ed interessi oltre spese di lite ed interessi), essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento.

Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n.21699/2011: Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento).

Quanto all'entità della restituzione essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di "restitutio in integrum" e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n. 11491/2012).

Resta assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.

4. Sulle spese e competenze di lite.

Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del mutato orientamento della giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale che ritiene di adeguarsi al principio di diritto chiarito dalla Cassazione e surrichiamato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1*, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. formulata da *Controparte_1* ;
2. rigetta le eccezioni pregiudiziali reiterate dalla *Pt_1* in grado di appello;
3. accoglie nel merito l'interposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda avanzata in primo grado da *CP_1* [...] ;
4. condanna l'appellato alla restituzione, in favore di *Parte_1* di quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi come indicato in parte motiva;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

CP_4 *Data_19* .

Il Giudice
dott. Salvatore Regasto